**COMUNE DI VOLPIANO**

**Provincia di Torino**

(Tel. 011/995 4511 – Fax 011/9951828 – P.M. Tel. 011/9951831 fax 0119954536)

*SETTORE POLIZIA MUNICIPALE*

*COMMERCIO – ATT. ECONOMICHE PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA*

Allegato B

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*( D.Lgs.114/98 - L.R. 12.11.1999, n.28 – D.G.R. 02.04.2001 N.32-2642 e s.m.i.)*

**TESTO COORDINATO**

*Approvato con delib. C.C. n. 84 del 12/11/2004*
*Modificato con delib. C.C. n. … del ……. ……. ……. ……*

# Titolo I
# DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali del Comune di Volpiano nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i)

**Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- **per commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, compresa l'attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o di commercio collaterale, di somministrazione d'alimenti e bevande;
- **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- **per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- **per aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n. 626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
- **per posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli operatori turnanti e per gli ittici;
- **per settore merceologico**, i settori **alimentare** e **non alimentare**;
- **per specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
- **per presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
- **per assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- **per commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- **per operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- **per battitore o operatore turnante**, l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;
- **per produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- **per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- **per spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- **per area espositiva**, l'area destinata agli espositori di cui all'art. n. 40 del presente regolamento;
- **per delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
- **per autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- **per autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

**Art. 3 - Richiami normativi**

- D.lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15. marzo 1997 n° 59" ;
- L.R. 12-11-1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs.31/03/1998 n. 114";
- D.C.R. n. 626-3799 del 01-03-2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 31/03/1998 n. 114";
- D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 ";
- L.R. 12/11/1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica - Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni:
  D.G.R. n. 47-2981 del 14-05-2001
  D.G.R. n. 50-3471 del 09-07-2001
  D.G.R. n.85-4869 del 17-12-2001
  D.G.R. n. 86-4861 del 17-12-2001 "Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001";
- L. 59/1963 e D.Lgs. 228/2001 relativi alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli;
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

## Titolo II
## ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI SETTIMANALI

**Art. 4 - Individuazione dei mercati settimanali volpianesi – istituzione**

I mercati sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale e comunale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti sul territorio comunale.
Nella deliberazione dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato ossia: ubicazione, estensione, periodicità, giorno di svolgimento, suddivisione in settori e eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione ed eventuali aree di sosta interna riservati agli operatori.
Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

**Art. 5 - Ubicazione - spostamento del mercato – aree di riserva**

Gli atti derivanti dall'applicazione dell'articolo precedente definiscono l'ubicazione e le giornate di svolgimento dei mercati sul territorio comunale.
Nel caso di festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica nonché dei rappresentanti di mercato, lo svolgimento del mercato potrà essere posticipato o anticipato.

Nel caso sorga la necessità di effettuare lavori di adeguamento delle aree, oppure per altri motivi l'area mercatale non sia disponibile per lo svolgimento regolare del mercato, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso su area atta a garantirne il regolare svolgimento.

Tale area, individuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, dovrà avere un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.

**Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi in regime decennale**

Successivamente all'istituzione/restituzione di ciascun mercato, il Comune, con apposito provvedimento, verificato il numero di posteggi a disposizione, previo controllo delle richieste di miglioria ( nel caso di restituzione) , indice un bando ( da pubblicare sul BUR, sul sito del Comune e da affiggere all'Albo Pretorio) per il rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni decennali.

I bandi per le assegnazioni dei posteggi hanno, di norma, cadenza almeno biennale e sono emanati previo accertamento della disponibilità dei posteggi stessi alla data del bando.

La concessione decennale di posteggio è rilasciata contestualmente all'autorizzazione ( tipo A).

Quanto sopra non si applica ai mercati con cadenza ultra-mensile per i quali le concessioni di posteggio hanno validità temporale equivalente alla durata di svolgimento del mercato/manifestazione.

Per le concessioni attualmente in essere , rilasciate a seguito dell'assunzione della delibera programmatica di cui alla previgente Legge n.112/91 la data di riferimento da cui conteggiare il decorrere dei 10 anni è il 25.06.1998 mentre, per le concessioni attualmente in essere rilasciate a seguito del nulla osta regionale ( ex art.1 c.2 lett.b – L. n.112/91 e D.C.R. 508-14689 dell' 01/12/1998) la data di riferimento da cui conteggiare il decorrere dei 10 anni è quella riportata su ciascuna concessione originale .

Per le procedure specifiche relative al bando ed al rilascio delle autorizzazioni si rimanda alle disposizioni regionali vigenti ( Tit. IV- Capo II –Sez.II della DGR 2.4.2001, n.32-2642 e s.m.i.)

**Art. 7 - Orari dei mercati**

Gli orari di svolgimento dei singoli mercati vengono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
L'ordinanza dovrà contenere:
- gli orari di inizio e fine delle attività di vendita
- le fasce orarie di occupazione dei posteggi
- gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta
- le eventuali differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale
- gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all'abbandono.

Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Potranno inoltre essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

**Art. 8 - Dimensioni dei posteggi**

Le dimensioni dei posteggi sono quelle rilevabili dalla delibera di Consiglio Comunale di istituzione o reistituzione delle forme di commercio su area pubblica e dalle planimetrie ad essa allegate.

**Art. 9 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti/spunta**

L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata dall'operatore di Polizia Municipale tramite spunta **15 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita** presso le aree mercatali.

È' vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.

SEQUENZA DI SPUNTA: 1. operatori a turno "battitori"
2. produttori
3. alimentari
4. extra-alimentari

I posteggi a turnazione, non occupati dall'operatore( battitore) di turno saranno assegnati con priorità esclusivamente ai " battitori " inseriti nella turnazione dei mercati del Comune di Volpiano; qualora nessuno di questi sia presente, considerato il minor numero di posteggi destinato agli alimentaristi, il posteggio da battitore libero sarà inserito nella disponibilità degli stessi e successivamente in quella degli extra-alimentari.

I posteggi da produttore disponibili saranno assegnati esclusivamente ad altri produttori.

Successivamente verranno effettuate le assegnazioni del settore alimentare, assegnando i posti vacanti ad alimentaristi.
In seguito si procederà all'assegnazione del settore extra alimentare assegnando i posteggi agli extra-alimentaristi.

Nell'ipotesi che gli operatori extra alimentaristi presenti alla spunta siano in numero superiore ai posteggi del settore extra-alimentare disponibili, si potrà procedere all'assegnazione di eventuali posteggi residui del settore alimentare, salvo diversamente disposto nell'atto istitutivo dello specifico mercato.

**Durante il periodo estivo (tra il 15 giugno e il 15 settembre) qualora si rendano maggiormente disponibili i posteggi del settore alimentare, questi saranno resi immediatamente fruibili per gli operatori "spuntisti "extralimentari, tenuto conto che i posti non occupati devono essere assegnati ai soggetti aventi titolo che vantino il più alto numero di presenze sul mercato.**

Nella eventualità che gli operatori alimentaristi presenti alla spunta siano in numero superiore ai posteggi del settore alimentare disponibili, si potrà procedere all'assegnazione di eventuali posteggi residui del settore extra-alimentare, salvo diversamente disposto nell'atto istitutivo dello specifico mercato.

Al fine del rispetto delle norme igienico–sanitarie, un posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici potrà essere assegnato esclusivamente ad operatori che vendano prodotti ittici.

Gli spuntisti alimentari che si presentino per la prima volta vengono comunque sorteggiati prima degli extra-alimentari su tutti i mercati.

L'assegnazione dei posteggi risultanti liberi deve avvenire tra gli operatori presenti secondo le seguenti priorità previste dai nuovi criteri per il commercio su area pubblica:

a) Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultano dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
c) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

Nel caso in cui chi partecipa alla spunta sia titolare di più autorizzazioni e quindi compaia più volte sull'elenco per la spunta occorre che dichiari con quale autorizzazione intende spuntare. In caso non lo

dichiari la presenza verrà segnata sull'autorizzazione che per prima compare sulla graduatoria (ossia quella con più presenze).

Nel caso dichiari l'utilizzo dell'autorizzazione con meno presenze dovrà attendere che si giunga, durante le operazioni di spunta, alla sua posizione.

Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino all'ottenimento di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale. In questo caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

Nel caso l'operatore rifiuti il posteggio, ovunque esso sia ubicato, non avrà diritto alla registrazione della presenza.

L'Ufficio Commercio redige le apposite graduatorie di spunta. Esse sono divise per settore merceologico alimentare ed extra-alimentare e produttori agricoli.

La graduatoria è formulata in base al numero di presenze.

Il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su aree pubbliche ed esibire la stessa durante le operazioni; qualora non sia il titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarità alla sostituzione nell'esercizio di vendita.
Qualora siano istituiti mercati per l'intera giornata è prevista la procedura di assegnazione di posteggio anche per il periodo pomeridiano.
Tale assegnazione quantunque onerosa ai sensi del Regolamento TOSAP non dà diritto all'attribuzione di qualunque forma di presenza valida ai fini della graduatoria.

**Art. 10 - Sostituzione del titolare**

Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

Il titolare di autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali ricavabili da apposita dichiarazione attestante lo status: di familiare coadiutore o dipendente) a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Fuori dei casi indicati, esclusivamente in casi eccezionali, comunque motivati, per non più di tre volte sullo stesso mercato nell'arco dell'anno solare, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono,inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.
Superati questi termini la delega non avrà più titolo ai fini della sostituzione.

L'atto di delega, su carta semplice con firma del titolare e con allegata fotocopia del documento di identità, deve contenere la motivazione della sostituzione, il mercato cui si riferisce e la durata.

Qualora la Polizia Municipale accerti che il titolare dell'autorizzazione utilizzi la delega in modo difforme da quanto su indicato, non procederà all'assegnazione del posteggio nel caso si tratti di spuntista, redigerà, oltre al verbale di contestazione, rapporto al Sindaco, nel caso si tratti di titolare di posteggio fisso.

Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato purché abbia sostituti idonei ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, quindi al titolare di più autorizzazioni condurre, da solo, contemporaneamente, più di un posteggio per la vendita.

**Art. 11 – Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio**

Le modalità di subingresso sono stabilite dal Titolo IV capo IV della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.;
Il subentrante, nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dovrà presentare comunicazione di subingresso entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98, estremi dell'atto o dell'evento presupposto ed originale dell'autorizzazione del cedente utilizzando l'apposita modulistica comunale.

Il subingresso nel posteggio deve avvenire rispettando il settore merceologico (già preesistente), stabilito nella delibera istitutiva del mercato.

L'accesso al mercato ed al posteggio, oggetto di autorizzazione, è consentito previa presentazione della domanda di subingresso al protocollo comunale. Copia della domanda munita del timbro di ricevimento da parte del Comune o corredata da comunicazione di avvio del procedimento di subingresso, dovrà essere esibita agli organi di vigilanza, presenti sul mercato medesimo, unitamente alla copia del titolo autorizzativo del cedente. All'avvenuta presentazione della domanda di subingresso farà seguito il calcolo relativo al canone TOSAP e alla tassa/tariffa raccolta rifiuti.

**Art. 12 - Rinuncia –Decadenza e Revoca delle concessioni di posteggio**

La rinuncia del posteggio comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione ad essa collegata. Il titolare della concessione è tenuto a darne comunicazione scritta restituendo la concessione e l'autorizzazione originali.

Qualora si accerti:
- La perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- Il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi ovvero 17 (diciassette) giornate nell'arco dell'anno solare, anche non consecutive;

l'Ufficio Commercio e Attività Produttive che provvederà ad avviare il procedimento inerente la decadenza dalla concessione di posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

**Art. 13 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei Mercati.**

Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
**a)** trasferimento del mercato;
**b)** spostamento provvisorio del mercato;
**c)** riorganizzazione del mercato;

La riassegnazione dei posteggi avviene sulla base dell'accordo sottoscritto da tutti i concessionari di posteggio, fermo restando il rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche.

Qualora non venga raggiunto l'accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, predisposta dal l'Ufficio Commercio e Attività Produttive, suddivisa per settori merceologici o specializzazioni merceologiche, che tiene conto della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio originaria o altra idonea documentazione

A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'operatore abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data a cui si fa riferimento è quella della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

Nel caso di scambio di posteggio, la data da considerare è quella in cui la sostituzione è stata formalizzata.

Nel caso in cui l'operatore sia titolare di più posteggi , ai fini della graduatoria per la riassegnazione , si tiene conto della concessione di posteggio recante maggiore anzianità .

La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili ( acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico-sanitarie di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che dev'essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

**Art. 14 - Scambio consensuale di posteggio**

E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi interessati .
Può essere consentito lo scambio tra operatori con posteggi di diversi settori previa verifica dei requisiti professionali di entrambi, ossia contestualmente, in questo caso, gli operatori dovranno scambiare anche il settore merceologico.

Ai fini dello scambio i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento dell'istanza è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento dei mercati.

L'effettivo spostamento sarà operativo all'atto della modifica sull'autorizzazione.

**Art. 15 - Indisponibilità del posteggio**

Nel caso risulti indisponibile il posteggio l'Amministrazione Comunale provvederà a sostituirlo con un altro di pari dimensione al fine di garantirne l'utilizzo al titolare. Il titolare avrà la priorità di scelta sui posteggi risultanti liberi rispetto agli spuntisti.

**Art. 16 - Miglioria**

I Comuni possono procedere all'esame delle istanze di miglioria, solo dopo la reistituzione dei mercati e secondo le modalità disposte dalla D.G.R. n. 32-2642 e s.m.i..

I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.

Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.

A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
**a)** maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;

**b)** maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

E' ammesso il subingresso nelle istanze di miglioria, in tal caso è fatta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta del dante causa mediante comunicazione al Comune.

In deroga al precedente comma 3, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso, un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del medesimo e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonché del successivo art. 27, c. 2, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

**Art. 17 - Ampliamento del posteggio**

Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

**Art. 18 - Aggiunta di settore merceologico**

Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a domanda.
Nel caso di autorizzazione di tipologia A ) il Comune, verificati i requisiti professionali richiesti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98 e l'osservanza della normativa igienico-sanitaria, può negare l'autorizzazione se l'utilizzo dello stesso posteggio era stato previsto per la vendita dei prodotti di un determinato settore diverso da quello richiesto.

**Art. 19 - Assenze dal posteggio**

Per ogni giorno di mercato il personale della Polizia Municipale provvederà a registrare le presenze e le assenze degli operatori assegnatari di posteggio.

Le presenze e le assenze non dovranno essere rilevate in occasione dei mercati oggetto di anticipo o posticipo di cui all'art.5.

Ai sensi dell'art. 29 c.4 del D.lgs.114/98 sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare dimostrate con apposita certificazione valida anche per l'assistenza familiare.

Ai fini della decadenza/revoca della concessione di posteggio non verranno computate le assenze per il periodo di ferie. - Tali assenze, previste per un tempo massimo di 30 giorni , trattandosi di mercati a cadenza settimanale, non potranno essere superiori a quattro giornate nell'arco dell'anno solare.

La comunicazione del periodo di ferie deve essere preventivamente inviata.

I certificati di giustificazione delle assenze degli operatori commerciali dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia resa conforme.

Non verrà considerata la presenza agli operatori commerciali che abbandonano senza giustificato motivo l'area mercatale prima dell'orario previsto dall'apposita ordinanza (ferme restando le limitazioni alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area mercatale).

Allorché a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

**Art. 20 - Vendita con il sistema del "battitore" da parte di operatori turnanti.**

Gli operatori turnanti o battitori esercitano la propria attività di vendita in spazi appositamente individuati negli atti di istituzione dei mercati e ad essi assegnati secondo un ordine di turnazione stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Essi possono illustrare ad alta voce o con l'ausilio di apparecchiature di amplificazione, le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita senza con ciò arrecare disturbo.

Sono confermati quali operatori turnanti o battitori gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti nella turnazione annuale predisposta dall'Amministrazione Comunale.
Sulle autorizzazioni di tipologia A di tali operatori, nella parte riservata alla concessione di posteggio, deve comparire la dicitura "Posteggio assegnato a rotazione".

L'Amministrazione Comunale potrà emettere appositi bandi per l'assegnazione dei posti destinati ai battitori che eventualmente risulteranno liberi.

I posteggi destinati ai battitori occasionalmente disponibili dovranno essere assegnati secondo le modalità previste all'articolo 19 del presente regolamento.

Agli operatori turnanti si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.

Il numero di assenze ingiustificate oltre cui scatta la decadenza dalla concessione di posteggio prevista dalla normativa vigente è proporzionale alla turnazione. (nel caso di turnazione ogni 21 gg. il massimo di assenze ingiustificate è pari a 5 gg. ).

**Art. 21 - Elenchi dei titolari di posteggio.**

Presso il Comune sono istituiti gli elenchi dei titolari di posteggio presso i vari mercati cittadini.

Essi sono divisi per settori extra-alimentari ed alimentari.

Tali elenchi, collegati agli archivi, che contengono tutti i dati dei singoli operatori, devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze rilevate sui mercati. - I produttori agricoli sono inseriti in apposito elenco.

Presso il Comune sono inoltre depositati i registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni con e senza posteggio. Sono altresì depositate le planimetrie dei mercati e gli atti istitutivi degli stessi.

Tali registri e tali atti sono a disposizione degli aventi titolo presso l'Ufficio Commercio e Attività Produttive.

## Titolo III
## ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

**Art. 22 - Mercati a cadenza ultramensile (ex fiere)**

Sono mercati a cadenza ultramensile quelli che si svolgono in un'unica giornata a cadenza ripetuta nell'anno, sempre oltre al mese. Sono mercati a cadenza ultra mensile anche quelli che si svolgono in un'unica giornata dell'anno.

I mercati a cadenza ultramensile sono istituiti /restituiti con delibera di Consiglio Comunale.
Tale deliberazione ne esplicita l' ubicazione, l'estensione, la periodicità, la data/ le date di svolgimento, la suddivisione in settori merceologici ed eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi, la loro dimensione e l'orario di svolgimento. Inoltre, nello stesso atto potranno essere individuati settori a cui possono accedere i titolari di autorizzazioni temporanee e gli espositori e produttori agricoli.
Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

**Art. 23 - Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile**

Possono partecipare alle manifestazioni a cadenza ultra mensile gli operatori commerciali titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica ( tipologia A e B) di cui all' art. 28 c.6 del D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale .

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ( in bollo) con specifico riferimento al mercato/ manifestazione e giorno di interesse.
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del mercato/ manifestazione.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, pena l'inamissibilità, quanto segue:

a) Generalità o ragione sociale del richiedente
b) Residenza e domicilio abituale ( se diverso dalla residenza) del richiedente
c) Nazionalità
d) Codice fiscale e Partita Iva
e) Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.114/98
f) Autocertificazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i. ( antimafia)
g) Iscrizione alla CCIAA R.Imprese e R.E.A. ( è consigliabile allegare copia del certificato camerale, ai fini della graduatoria)
h) Estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica con la quale intende partecipare *( è consigliabile allegare fotocopia )*
i) Settore ed elencazione delle merceologie che si intendono porre in vendita
j) Dimensioni del posteggio richiesto

Alla domanda dovranno essere allegati:

- fotocopia completa dell'autorizzazione dichiarata in domanda;
- fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA-R.Imprese , nella quale sia ben visibile la data di inizio dell'attività
- *Per i cittadini extra comunitari:* : fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità.

Nel caso di subingresso nell'attività commerciale, occorre indicare chiaramente nella domanda: la data di subentro, il nominativo del precedente titolare ( il cedente ) e gli estremi della precedente autorizzazione di riferimento . In caso di omessa indicazione di quanto sopra, non si terrà conto in nessun caso dell'anzianità di presenza del cedente.

**Art. 24 - Graduatoria di ammissione - Criteri di formazione**

La graduatoria degli ammessi è definita secondo i seguenti criteri:

a) Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sul medesimo mercato /fiera, come risulta dal registro delle presenze tenuto dal Comando di Polizia Muncipale;

e, a parità di presenze:

b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la CCIAA;
c) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
d) Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Nel caso di autorizzazione derivante da subingresso, le presenze del cedente sono cumulabili mentre non è cumulabile l'anzianità del Registro Imprese.

I titoli di priorità si considerano trasferiti, se espressamente indicati nell'autorizzazione allegata alla domanda .

Gli operatori ammessi nella graduatoria, ma in eccesso rispetto al numero di posteggi disponibili verranno inseriti nella graduatoria degli spuntasti.
Gli operatori inseriti nella graduatoria degli spuntasti hanno diritto di partecipare il giorno di svolgimento del mercato/fiera alle operazioni di assegnazione dei posteggi che risultino non occupati dagli aventi diritto.

**Art. 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi**

La graduatoria degli ammessi è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima del giorno di svolgimento del mercato/fiera.
Gli operatori ammessi verranno convocati per la scelta del posteggio presso il Comando di Polizia Municipale, ove si presenteranno muniti della lettera di convocazione.
In caso di assenza nel giorno e nell'ora della convocazione, l'assegnazione del posteggio verrà fatta al termine delle convocazioni.
E' ammesso farsi rappresentare , per la scelta del posteggio, mediante delega scritta. Tale delega non è concedibile ai dipendenti del Comune.
Effettuata la scelta , verrà indicato il corrispondente numero e le dimensioni del posteggio, nel documento che autorizza la partecipazione.

**Art. 26 - Orari e procedure di assegnazione posti liberi**

L'accesso agli operatori all'area di svolgimento del mercato/fiera è consentito dalle ore 6,30. Il posteggio dovrà essere occupato entro le ore 7,30, pena la perdita del posteggio assegnato.

I posteggi che risulteranno non occupati entro l'orario sopra stabilito verranno rilevati dal personale di Polizia Municipale preposto alla vigilanza entro le ore 8,00. Le procedure di assegnazione dei posti rimasti liberi ( spunta) si effettueranno a partire dalle ore 8,00 sul posto con la seguente procedura: verranno assegnati i posti agli operatori compressi nella graduatoria degli spuntisti e, esaurita tale graduatoria verranno presi in considerazione gli eventuali operatori presenti sull'area pur non avendo presentato domanda di partecipazione (purchè in regola con la documentazione da esibire).

Orario di vendita. Nel periodo primavera/estate è compreso tra le ore 7,30 e le ore 19,30 –
Gli operatori devono lasciare libera l'area entro le ore 20,00.

Nel periodo autunno / inverno è compreso tra le ore 7,30 e le ore 19,00 –
Gli operatori devono lasciare libera l'area entro le ore 19,30.

L'abbandono del posteggio assegnato prima delle ore 13,00 costituisce assenza e comporta la mancata iscrizione nel Registro delle presenze.

Hanno diritto all'iscrizione nel Registro delle presenze, pur non avendo ottenuto l'assegnazione del posteggio, gli operatori ammessi nella graduatoria degli spuntisti mentre, per tutti gli altri operatori eventualmente presenti, il conteggio della presenza è subordinato l'affettiva assegnazione del posteggio.

In caso di necessità gli orari di cui sopra potranno essere modificati con apposita ordinanza sindacale.

**Art. 27 - Imprenditori - Produttori Agricoli - Modalità di partecipazione dei ai mercati a cadenza ultramensile - Graduatoria - Assegnazione posti .**

Gli imprenditori- produttori agricoli sono ammessi a partecipare ai mercati ultramensili, sulla base di previsto nella delibera di Consiglio Comunale di istituzione /reistituzione dei mercati ultramensili .

Domanda di partecipazione

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ( in bollo) con specifico riferimento al mercato/ manifestazione e giorno di interesse.
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del mercato/ manifestazione.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la fotocopia completa dell'autorizzazione posseduta o della comunicazione di inizio attività con la specificazione dei prodotti venduti.

Formazione della Graduatoria e assegnazione posti

Per gli imprenditori agricoli deve essere stilata apposita graduatoria .
Per i criteri di formazione della graduatoria e assegnazione dei posteggi si rimanda a quanto stabilito ai precedenti Artt. 24 – 25 – 26 del presente Regolamento.

## Titolo IV
## ALTRE FORME DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

**Art. 28 - Mercati straordinari**

Oltre ai mercati aventi cadenza ultramensile, in occasione di feste rionali o di quartiere, festività natalizie, manifestazioni a iniziativa privata o pubblica , oppure qualsiasi altra forma organizzata di aggregazione di persone , potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale forme di commercio su area pubblica a carattere straordinario.

Tali mercati devono avere valenza secondaria rispetto alla manifestazione principale, ed essere ad essa strumentali e servire da integrazione tra il commercio in sede fissa ed il commercio su area pubblica.

Tali mercati potranno essere autorizzati con apposita delibera di Giunta Comunale nella quale verranno fissati:
- l'ubicazione del mercato straordinario
- il numero massimo dei posteggi
- le eventuali limitazioni merceologiche
- gli spazi destinati agli espositori ed ai titolari di autorizzazioni temporanee
- gli orari di svolgimento

Questi mercati dovranno essere autorizzati con congruo anticipo. Le domande dovranno pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista .

A tali mercati verranno applicate, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i criteri stabiliti dal Titolo III Capo II punto 2 della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i.

**Art. 29 - Commercio in forma itinerante**

E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, c.4, del Decreto Legislativo 114/98 ( tipo B) .
Il commercio in forma itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito il divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

- tutto il comprensorio individuato come Centro Storico dal P.R.G. ovvero l'area delimitata dalle seguenti vie:
Corso Regina Margherita , Corso G. Arnaud, Via Lombardore ( nel tratto compreso tra Corso Arnaud e P.za Cavour), v. Circonvallazione, Via S.Guglielmo, V. Bertetti, Via Castello, Via S. Giovanni (incrocio conV. Sottoripa), Via Ciriè (incrocio con V.Sottoripa).

E' vietata ogni forma di vendita ambulante a distanza inferiore a 500 metri dalle aree mercatali nei giorni di mercato.

E' consentito utilizzare altoparlanti o altri mezzi fonici a seguito della prescritta autorizzazione comunale.

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di orari di vendita per il commercio al dettaglio, sono tenuti inoltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.

Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante dovranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

**Art. 30 - Rilascio delle autorizzazioni temporanee**

Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art.11 c.4 della L.R. 28/99, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità previsti dal succitato articolo nonché del D.lgs.114/98, per le aree stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale di istituzione /restituzione delle forme commerciali su area pubblica.

**Art. 31 - Forme alternative di commercio su area pubblica**

A completamento o in alternativa alle forme mercatali di cui agli articoli precedenti , il Comune ai sensi dell'art. 4 , della D.C.R. 1 marzo 1999, n. 626-3799 il Comune può individuare apposite aree, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'attività commerciale secondo le seguenti tipologie :

A) POSTEGGI SINGOLI o GRUPPI DI POSTEGGI

Sono posteggi singoli o gruppi di posteggi ( minimo due massimo sei) anche a utilizzo stagionale, con cadenza varia, per l'offerta al consumo specializzata e limitata.
Con apposita deliberazione sono fissati : ubicazione , cadenza, giorni o periodo di utilizzo , n. posti e superficie, specializzazione merceologica, orari, eventuali limitazioni .

Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, solo in assenza di specifiche richieste di autorizzazione , possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, c.1, lett. b) del D.Lgs. 114/98 ( cosiddetti " itineranti") e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 c.1, lett. a) del D.Lgs.114/98 ( aut. a posto fisso) .
Il Comune può riservare appositi spazi da assegnare agli agricoltori .

B) ZONE DI SOSTA PROLUNGATA

Sono aree a utilizzo anche stagionale , individuate con apposita deliberazione che ne individua l'ubicazione , la cadenza, giorni di utilizzo la specializzazione merceologica e le limitazioni.
La sosta consentita **non può superare le 5 ( cinque) ore giornaliere** , anche pomeridiane o alternate.
Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, c.1, lett. b) del D.Lgs. 114/98 ( cosiddetti " itineranti") ") e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 c.1, lett. a) del D.Lgs.114/98 ( aut. a posto fisso) .
Il Comune può riservare appositi spazi di sosta prolungata per gli agricoltori .

## Titolo V
## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPRENDITORI AGRICOLI

**Art. 32 – Imprenditori Agricoli**

Si considerano agricoltori agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti e in possesso di partita IVA per l'agricoltura.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori di altre categorie.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali di altre categorie.

La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica appositamente riservata è subordinata alla presentazione di comunicazione, che deve contenere oltre alle generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di indicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti venduti e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Copia della comunicazione deve essere esibita a richiesta dei preposti alla vigilanza.
L'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. .

**Art. 33 - Assenze degli agricoltori**

Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune.

I certificati medici di giustificazione delle assenze dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia resa conforme.

Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 3 mesi.

Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall' art. 19 del presente Regolamento.

## Titolo VI
## DISPOSIZIONI COMUNI

**Art. 34 - Obblighi e divieti**

Gli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività devono:

**a)** avere con sé i titoli autorizzativi in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli; qualora si tratti di delegati deve essere esibita anche la delega, redatta secondo le modalità previste dal precedente art. 20;
**b)** rispettare gli orari di accesso, vendita e uscita dall'area mercatale stabiliti nel presente regolamento o dalle apposite ordinanze sindacali;
**c)** rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari; in particolare per quanto riguarda i prodotti ittici la conservazione deve avvenire in regime di freddo anche per mezzo di adeguato strato di ghiaccio;
**d)** proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile deterioramento; in regime di libero servizio è obbligatoria la fornitura al cliente di guanti monouso;
**e)** avere con sé il registratore di cassa o altro strumento equipollente per la registrazione fiscale degli incassi;
**f)** adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato;
g) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole quantità e qualità delle merci secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
**h)** tenere in vista le derrate alimentari destinate alla vendita e comunque in condizione di massima accessibilità per il personale pubblico demandato ai controlli igienici e sanitari; a questo proposito si precisa che si intende per merce destinata alla vendita tutto quanto è presente nel posteggio anche se all'interno dell'automezzo di proprietà o in uso del concessionario;
**i)** provvedere alla massima cura, pulizia e decoro delle proprie attrezzature nonché del posteggio in concessione; in ogni caso il concessionario è tenuto a rispettare le direttive igieniche emanate dai competenti Uffici pubblici, anche in merito al corretto uso dei contenitori mobili per la raccolta dei rifiuti;
**j)** usare apparecchiature ed impianti elettrici in regola con le leggi e le specifiche normative vigenti;

Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività <u>è vietato:</u>

- esporre prodotti alimentari deperibili ad una altezza inferiore a metri 1 esclusi i prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, che devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm.;

- formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;
- ammassare la merce a ridosso od in prossimità dei cassoni dell'immondizia;
- ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o nelle zone limitrofe: man mano che vengono prodotti devono essere smaltiti conferendoli all'interno degli appositi contenitori;
- depositare rifiuti al di fuori dei contenitori opportunamente predisposti nell'ambito dell'area mercatale;
- depositare rifiuti nei pressi delle fontanelle e comunque impedirne l'uso pubblico;
- avere abiti chiazzati di sangue o sudici;
- eviscerare animali (esclusi gli ittici. In quest'ultimo caso gli operatori dovranno comunque servirsi di attrezzature non utilizzate per la vendita);
- richiamare i consumatori a voce alta o a mezzo di amplificatori della voce; sono fatte salve le particolari tecniche di vendita e di illustrazione delle merci adottate da coloro i quali risultano autorizzati ad esercitare sul mercato in qualità di "battitori";
- coprire, anche parzialmente, e comunque impedire l'accessibilità agli idranti antincendio presenti sulla area mercatale e opportunamente segnalati a norma di legge;
- accendere fuochi a fiamma libera;
- utilizzare bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salvo che venga presentata agli organi di vigilanza l'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
- poggiare al suolo anche solo temporaneamente le merci alimentari destinate alla vendita;
- è altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- è vietato abbandonare l'area mercatale prima dei termini previsti dall'ordinanza di cui all'art. 7 del presente regolamento salvo per grave e giustificato motivo;
- durante l'orario di svolgimento dei mercati è vietato il commercio in forma itinerante all'interno delle aree mercatali ed in quelle adiacenti nel raggio di 500 metri.

**Art. 35 - Posteggi e tende**

I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate la parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.

Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non impedire il transito dei mezzi di soccorso (non inferiore a m. 2,50). Non dovranno arrecare danno alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacolare le tende degli operatori attigui o recare danno alle loro mercanzie in caso di pioggia.

Per quanto riguarda gli spazi di servizio tra un posteggio e l'altro ognuno degli interessati potrà occupare, rispettando l'altezza minima, in eguale misura l'area disponibile;

Le tende utilizzate per la copertura del posteggio devono essere tali da non costituire intralcio al movimento degli acquirenti.

**È vietato:**

1. coprire, anche solo parzialmente, la visuale dei banchi adiacenti, fermo restando la possibilità di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato in concessione;
2. utilizzare tende o banchi di esposizione aventi misure difformi da quanto dettato dal presente Regolamento e/o dagli eventuali progetti di nuove aree mercatali;
3. esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio, inoltre le tende non potranno utilizzare sostegni che poggino al di fuori dell'area assegnata;
4. effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore;

5. praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

**Art. 36 - Prodotti non vendibili sui mercati**

Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti esclusi dalle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita anche se all'interno dell'automezzo, usato dall'operatore, parcheggiato nell'ambito del posteggio.

Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona di mercato nella quale è ubicato il posteggio interessato, salvo quanto previsto in relazione alla spunta.

In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

**Art. 37 - Vendita di animali vivi destinati all'alimentazione**

Nei mercati è vietato uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori, produttori diretti e degli operatori ambulanti che vendono prodotti ittici.

**Art. 38 - Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto.**

Le aree mercatali, in quanto tali, vengono considerate ai fini della presente normativa e a tutti gli effetti "aree pedonali" e come tali, nell'ambito di esse, durante l'orario di vendita è di norma proibita la circolazione dei veicoli.

A parziale deroga rispetto a quanto sopra, ed al fine di consentire le normali operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature si prescrive quanto qui di seguito riportato:

**1. lnizio mercati**

Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'automezzo, quest'ultimo dovrà essere rimosso dall'area mercatale prima dell'inizio delle attività di vendita.

**2. Chiusura mercati e/o uscita anticipata**

**a)** la movimentazione e/o circolazione di automezzi, in ingresso ed in uscita, nell'ambito dell'area mercatale a "chiusura del mercato" potrà avvenire esclusivamente nell'arco temporale stabilito nelle apposite ordinanze disciplinanti gli orari;
**b)** qualsivoglia movimento di automezzi nel corso della fascia oraria destinata alle vendite dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Polizia Municipale.

Resta la facoltà, per gli operatori, di poter provvedere a rifornimenti intermedi mediante l'uso di carrelli e simili movimentati a mano; anche questi dovranno essere comunque ricoverati, a fine uso, nell'ambito del posteggio o al di fuori dell'area mercatale.

L'acquisto di un mezzo più grande non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio.

**Art. 39 - Vendita di prodotti usati**

Nel caso di vendita di prodotti usati dovrà essere chiaramente indicata la condizione di "usato" dei prodotti venduti.

Oltre a quanto previsto dalla normativa relativa al commercio su area pubblica e dal presente regolamento dovrà essere rispettato quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773 del 18.06.1931 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. n.635 del 06.05.1940 e s.m.i..

**Art. 40 - Aree espositive**

Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente in corrispondenza degli accessi principali, apposite aree espositive.

Per accedervi occorrerà presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il competente ufficio. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.

Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non saranno accolte richieste superiori a 10 giornate di mercato consecutive.

Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domandel'operatore potrà richiedere nuovamente l'area espositiva.

L'utilizzo avviene secondo le seguenti modalità:

- divieto di effettuare vendite;
- orario limitato a quello di svolgimento del mercato;
- durata massima della concessione limitata a 10 giorni consecutivi di svolgimento del mercato;
- aver assolto il pagamento della Tassa di concessione di suolo pubblico e della Tariffa smaltimento rifiuti.

L'operatore dovrà ritirare la concessione presso l'Uff. Commercio ed esibirla quale titolo autorizzativo, su richiesta, agli addetti alla vigilanza.

**Art. 41 - Atti dannosi agli impianti di mercato**

Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere, sporcare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo.

**Art. 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica**

L'Amministrazione Comunale provvede a fornire le aree destinate ai mercati di regolare impianto elettrico, ossia della predisposizione per l'allacciamento all'impianto elettrico da parte degli operatori dei mercati.

La manutenzione di tali impianti è a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà consentire l'intestazione dei contatori delle aree mercatali alle associazioni dei commercianti su area pubblica.

I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori del mercato.
Eventuali costi per ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori del mercato saranno posti a loro carico.

**Art. .43 – Furti - danneggiamenti - incendi**

L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e per incendi che si verificano nei mercati non imputabili all'Amministrazione stessa.

**Art. 44 - Verifica delle assenze**

Le assenze degli operatori titolari di posto fisso verranno rilevate in coincidenza dell'inizio di orario di vendita ed annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.

Le presenze degli operatori spuntisti verranno rilevate all'atto della spunta ed annotate sulle graduatorie fornite dall'Ufficio Commercio.

Entrambi i rilievi verranno trasmessi a cura del Corpo di Polizia Municipale all'Ufficio Commercio per gli adempimenti di competenza.

Gli operatori che non rispettino le modalità di cui al punto "orari dei mercati" riguardo l'orario di inizio e di termine delle vendite verranno rilevati come assenti.

**Art. 45 - Pulizia dei posteggi**

Agli operatori commerciali è affidata la pulizia del posteggio assegnato; al termine dell'attività deve essere lasciato sgombro da rifiuti di qualsivoglia genere e pulito.

Tutti i rifiuti prodotti dall'operatore ambulante assegnatario del posteggio dovranno essere depositati all'interno degli appositi contenitori localizzati presso le aree mercatali.
L'operatore deve attenersi alle regole di raccolta comprese quelle relative alla raccolta differenziata e pulizia emanate da apposita ordinanza sindacale.

**Art. 46 – Tasse e tributi dovuti.**

La concessione di posteggio avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ha durata decennale ed è automaticamente rinnovata, come meglio specificato all'art. 6.

Le concessioni annuali aventi validità decennale , sono assoggettate al pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della Tariffa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità previste dal Comune.

Per gli assegnatari di posti giornalieri ( spuntisti ), la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco, direttamente dal personale incaricato , secondo le modalità stabilite dal Comune.

## Titolo VII
## VIGILANZA SUL MERCATO – SANZIONI

**Art. 47 - Preposti alla vigilanza**

Preposti alla vigilanza sui mercati sono la Polizia Municipale, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale ciascuno in base alle proprie competenze.

**Art. 48 - Sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.lgs. 114/98**

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 114/98.

**Art. 49 - Sanzioni per le violazioni al presente regolamento**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento verranno applicate le sanzioni secondo le norme previste dalla Legge 689/81 e secondo quanto disposto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ( Testo Unico degli Enti Locali), introdotto dalla legge 16.01.2003, n.3.

**Art. 50 - Sanzioni accessorie**

Per le violazioni all'utilizzo della *delega* ( art. 10 del presente regolamento) viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività.

Per le violazioni al presente regolamento in caso di recidiva viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività. Per recidiva si intende la ripetizione della stessa violazione per due volte nel corso di uno stesso anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La sospensione dell'attività non potrà superare un massimo di 20 (venti) giorni.

## Titolo VIII
## NORME TRANSITORIE e FINALI

**Art. 51 - Mercati attualmente esistenti**

I mercati attualmente esistenti sono reistituiti a norma del titolo III, capo I p.1 lettera a) e b) della D.G.R. 32-2642.

L'atto di reistituzione dovrà tener conto, inoltre, della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica" nonché della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

**Art. 52 – Entrata in vigore ed abrogazioni**

Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato ogni altro Regolamento Comunale precedentemente approvato in materia.

## *S O M M A R I O*

*Titolo I* ..... *2*
*DISPOSIZIONI GENERALI* ..... *2*
**Art. 1 - Oggetto del Regolamento** ..... **2**
**Art. 2 - Definizioni** ..... **2**
**Art. 3 - Richiami normativi** ..... **3**
*Titolo II* ..... *3*
*ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI SETTIMANALI* ..... *3*
**Art. 4 - Individuazione dei mercati settimanali volpianesi – istituzione** ..... **3**
**Art. 5 - Ubicazione - spostamento del mercato – aree di riserva** ..... **3**
**Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi in regime decennale** ..... **4**
**Art. 7 - Orari dei mercati** ..... **4**
**Art. 8 - Dimensioni dei posteggi** ..... **4**
**Art. 9 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti/spunta** ..... **5**
**Art. 10 - Sostituzione del titolare** ..... **6**
**Art. 11 – Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio** ..... **7**
**Art. 12 - Rinuncia –Decadenza e Revoca delle concessioni di posteggio** ..... **7**
**Art. 13 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei Mercati.** ..... **7**
**Art. 14 - Scambio consensuale di posteggio** ..... **8**
**Art. 15 - Indisponibilità del posteggio** ..... **8**
**Art. 16 - Miglioria** ..... **8**
**Art. 17 - Ampliamento del posteggio** ..... **9**
**Art. 18 - Aggiunta di settore merceologico** ..... **9**
**Art. 19 - Assenze dal posteggio** ..... **9**
**Art. 20 - Vendita con il sistema del "battitore" da parte di operatori turnanti.** ..... **10**
**Art. 21 - Elenchi dei titolari di posteggio.** ..... **10**
*Titolo III* ..... *11*
*ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE* ..... *11*
**Art. 22 - Mercati a cadenza ultramensile (ex fiere)** ..... **11**
**Art. 23 - Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile** ..... **11**
**Art. 24 - Graduatoria di ammissione - Criteri di formazione** ..... **12**
**Art. 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi** ..... **12**
**Art. 26 - Orari e procedure di assegnazione posti liberi** ..... **12**
**Art. 27 - Imprenditori - Produttori Agricoli - Modalità di partecipazione dei ai mercati a cadenza ultramensile - Graduatoria - Assegnazione posti .** ..... **13**
*Titolo IV* ..... *13*
*ALTRE FORME DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE* ..... *13*
**Art. 28 - Mercati straordinari** ..... **13**
**Art. 29 - Commercio in forma itinerante** ..... **14**
**Art. 30 - Rilascio delle autorizzazioni temporanee** ..... **14**
**Art. 31 - Forme alternative di commercio su area pubblica** ..... **15**
*Titolo V* ..... *15*

***DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPRENDITORI AGRICOLI*** ***15***

**Art. 32 – Imprenditori Agricoli** **15**

**Art. 33 - Assenze degli agricoltori** **16**

***Titolo VI*** ***16***

***DISPOSIZIONI COMUNI*** ***16***

**Art. 34 - Obblighi e divieti** **16**

**Art. 35 - Posteggi e tende** **17**

**Art. 36 - Prodotti non vendibili sui mercati** **18**

**Art. 37 - Vendita di animali vivi destinati all'alimentazione** **18**

**Art. 38 - Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto.** **18**

**Art. 39 - Vendita di prodotti usati** **19**

**Art. 40 - Aree espositive** **19**

**Art. 41 - Atti dannosi agli impianti di mercato** **19**

**Art. 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica** **19**

**Art. .43 – Furti - danneggiamenti - incendi** **20**

**Art. 44 - Verifica delle assenze** **20**

**Art. 45 - Pulizia dei posteggi** **20**

**Art. 46 – Tasse e tributi dovuti** **20**

***Titolo VII*** ***20***

***VIGILANZA SUL MERCATO – SANZIONI*** ***20***

**Art. 47 - Preposti alla vigilanza** **20**

**Art. 48 - Sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.lgs. 114/98** **21**

**Art. 49 - Sanzioni per le violazioni al presente regolamento** **21**

**Art. 50 - Sanzioni accessorie** **21**

***Titolo VIII*** ***21***

***NORME TRANSITORIE e FINALI*** ***21***

**Art. 51 - Mercati attualmente esistenti** **21**

**Art. 52 – Entrata in vigore ed abrogazioni** **21**